

Arch. Iris Franco
Via PEC: arch.irisfranco@omnipec.it

e p.c. Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
via PEC:
gabinettoministro@mailcert.lavoro.gov.it

Consiglio dell'Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
di Verona
via PEC: architettiverona@pec.it

Collegio dei Revisori Inarcassa
Consegnata a mano al Segretario del
Collegio

Roma, 10 settembre 2014

Oggetto: Sua lettera del 28 agosto u.s.

Gentile Architetto,

ho ricevuto la sua "lettera aperta" del 28 agosto u.s. e mi corre l'obbligo di rispondere, proprio in considerazione della grave situazione economica e lavorativa che stiamo attraversando, che non permette approssimazioni e informazioni non corrette soprattutto nell'ambito di una materia così rilevante come quella previdenziale, e di segnalare alcune gravi inesattezze contenute nella stessa, peraltro, difficilmente comprensibili considerato il suo ruolo di componente del Comitato Nazionale dei Delegati.

* * *

In relazione all'asserito "violento tsunami" che starebbe per abbattersi sugli ingegneri ed architetti, per l'aumento del 350% delle sanzioni, preciso che il dato da lei ricavato nel Bilancio consuntivo 2013 è riferito al numero di sanzioni notificate nell'anno 2013 rispetto a quelle notificate nell'anno 2012 e non già all'importo delle stesse, come la formulazione da lei adottata potrebbe fare erroneamente intendere ai destinatari della sua missiva.

Sul punto, segnalo che l'incremento delle numero delle sanzioni notificate nell'anno 2013 è stato determinato dalla mancata notifica, nel biennio precedente, degli inadempimenti accertati tramite

l'incrocio dei dati in possesso di Inarcassa con quelli detenuti dall'Anagrafe Tributaria, non effettuata da Inarcassa nel periodo 2011 – 2012, anche in considerazione dell'impegno che negli ultimi anni Inarcassa ha sulle valutazioni previdenziali correlate alla propria sostenibilità a 50 anni.

Inoltre, il numero delle sanzioni notificate in ciascun anno solare di attività di accertamento dipende da molteplici fattori legati, a titolo esemplificativo, alla tipologia ed al numero delle irregolarità sanzionate, al numero di annualità oggetto dell'attività di accertamento, al numero di annualità per le quali i professionisti sono incorsi in sanzione.

Pertanto, non può parlarsi di un aumento del valore assoluto delle sanzioni notificate annualmente da Inarcassa, quanto piuttosto di un differimento al 2013 delle notifiche delle sanzioni che potevano essere effettuate nel biennio precedente. Il numero delle sanzioni non è, quindi, dovuto alle modifiche del regime sanzionatorio, come a lei certamente noto, entrate in vigore nel 2011.

E' sufficiente una lettura del Regolamento Generale di Previdenza 2012 per verificare che il sistema sanzionatorio prevede l'applicazione di sanzioni che raggiungono al massimo l'aliquota del 60%. Pare ovvio che tale aliquota sia inferiore all'80% citato che non trova alcun riferimento regolamentare. Al contrario, sono stati introdotti istituti conciliatori attraverso i quali è possibile ridurre l'onere.

In merito, alle contestazioni relative alla "fusione del quadro normativo di riferimento" nell'applicazione delle sanzioni ovvero delle norme contenute nella Legge n.6/1981, nello Statuto e nel Regolamento Generale di Previdenza, evidenzio che in ambito sanzionatorio vige il principio "tempus regit actum", in virtù del quale ciascuna violazione deve essere sanzionata applicando la normativa vigente al momento in cui la stessa è stata commessa.

Pertanto, Inarcassa, con il chiaro intento di favorire i propri iscritti, nell'ambito della modifica del regime sanzionatorio entrata in vigore dal 2011, ha esteso l'applicazione dei nuovi istituti conciliativi, quali l'Accertamento con adesione ed il Ravvedimento operoso, anche agli inadempimenti contributivi e dichiarativi relativi ad annualità antecedenti la citata riforma previdenziale.

La possibilità di fruire di tali istituti con effetto retroattivo, consente, pertanto, agli iscritti di ottenere una riduzione dell'importo delle sanzioni notificate del 30% o del 70%.

Segnalo, inoltre, che una quota non indifferente di tali sanzioni è relativa a violazioni riferite al contributo integrativo, che rappresenta una somma a destinazione vincolata e ripetibile nei confronti dei committenti, con conseguente maggior gravità del mancato o ritardato versamento ad Inarcassa di tale contributo.

Sempre con riferimento al contributo integrativo, poiché numerose sanzioni irrogate attengono ad omissioni contributive di non iscritti, ovvero di soggetti che svolgono l'attività libero professionale contestualmente ad altra attività lavorativa con conseguente produzione di un reddito annuo usualmente maggiore a quello medio degli iscritti, le stesse hanno un "peso" inferiore sul reddito complessivo dei debitori.

* * *

Ancora in relazione alla Riforma previdenziale introdotta con il Regolamento Generale di Previdenza 2012, mi corre l'obbligo di evidenziare l'inesattezza delle sue contestazioni circa la assenza di corrispettività tra le prestazioni previdenziali erogate ed i contributi previdenziali effettivamente versati.

Infatti, sebbene nel sistema previdenziale italiano non viga un principio generale di sinallagmaticità tra contribuzione versata e prestazione previdenziale percepita, proprio l'adozione del sistema di calcolo contributivo della prestazione previdenziale, deliberata dal Comitato Nazionale dei Delegati, ha introdotto una correlazione diretta tra le prestazioni erogate e la contribuzione.

L'adozione del sistema contributivo attuata con il Regolamento Generale di Previdenza del 2012, ha, in ogni caso, salvaguardato il principio del pro rata, sancito dall'art. 3 comma 12 della Legge n.335/1995, con conseguente irretroattività delle modifiche apportate alla disciplina pensionistica.

Ciò nonostante, Inarcassa, al fine di garantire un livello adeguato di tutela assistenziale e previdenziale ai propri iscritti, ha mantenuto prestazioni di chiara natura solidaristica, in cui non vi è una diretta correlazione tra i contributi versati e le prestazioni erogate, alcune delle quali non presenti in altre gestioni previdenziali, quali la pensione minima, la pensione di invalidità, la pensione di inabilità e l'indennità per invalidità temporanea.

In merito agli iscritti che producono redditi che comportano l'obbligo di versamento della sola contribuzione minima, per i quali l'importo dei contributi minimi può rappresentare un esborso impegnativo, mi preme sottolineare che queste somme rappresentano a tutti gli effetti un risparmio previdenziale (e non una "tassa"), che ha il precipuo scopo di concorrere al conseguimento di trattamenti pensionistici futuri di importo "adeguato".

Peraltro, tutti i regimi previdenziali per lavoratori autonomi (professionisti e non) prevedono, alternativamente, un contributo minimo o una riduzione dell'anzianità utile a pensione in caso di versamenti "sotto soglia", senza contare che il valore dei contributi minimi dovuti dagli iscritti ad Inarcassa è considerevolmente inferiore a quello dovuto dagli iscritti ad altre Casse di previdenza professionale analoghe (Cassa Fornese, Cassa Geometri, Cassa Dottori Commercialisti, ecc.) ed a quello della stessa G.S.INPS.

* * *

Appaiono, inoltre, inesatte le sue affermazioni in punto di aumento del "carico fiscale" (*rectius* "onere contributivo") del 44% rispetto al 2012 e di diminuzione delle uscite. Queste affermazioni dimostrano una lettura disattenta o tendenziosa in quanto non viene evidenziato che il maggior onere previdenziale, oltre che all'aumento del contributo minimo è derivato dal maggior numero di iscritti ad Inarcassa ed al fatto che dal 2013 anche i pensionati che continuano ad esercitare la professione corrispondono la metà del contributo minimo.

Sorprende, in primo luogo, la confusione, da parte di un componente del Comitato Nazionale dei Delegati, tra contribuzione previdenziale e oneri fiscali, data la nota ed evidente diversa natura di tali oneri.

In relazione agli oneri contributivi, è, infatti, errato ogni riferimento al diverso concetto di "tributi", così come all'art. 53 della Costituzione ed al principio di progressività delle imposte.

Infatti, tutte le gestioni previdenziali sono basate, così come quella di Inarcassa, sulla applicazione, per il calcolo degli oneri contributivi, di un'unica aliquota.

Nel merito delle sue contestazioni, sottolineo che il passaggio dell'aliquota contributiva dal 13,5% al 14,5% nel 2013 era già disposto dalle modifiche entrate in vigore nel 2010 e nulla al riguardo è riferibile al Regolamento Generale di Previdenza 2012.

Nè peraltro l'aumento del valore dei contributi minimi, introdotto dal 2013, ha determinato, per la platea degli iscritti, l'aumento dell'onere contributivo complessivo nella misura del 44% da lei indicata.

Non deve peraltro essere sottaciuto che l'innalzamento della contribuzione minima è contestuale alla adozione di misure a favore degli iscritti quali il differimento delle scadenze per il versamento dei contributi, la loro rateizzabilità e la possibilità di derogare per un massimo di cinque anni all'obbligo di versamento della contribuzione minima soggettiva qualora l'iscritto preveda di produrre un reddito professionale inferiore ai 15.000 euro circa, con versamento di un contributo funzione dell'effettivo importo del reddito prodotto oltre a numerose altre prestazioni assistenziali.

In relazione alle uscite, come riscontrabile da una attenta lettura del Bilancio consuntivo 2013 da lei citato, segnalo che, contrariamente a quanto da lei affermato, nell'anno 2013 la spesa per le prestazioni previdenziali è aumentata, stante l'incremento sia del numero delle nuove pensioni liquidate sia del loro valore medio.

* * *

Nella speranza di aver fatto la necessaria chiarezza, doverosa quando si tratta un settore di grande importanza come quello previdenziale, le invio i miei migliori saluti.

IL PRESIDENTE

(Arch. Paola Muratorio)

